

DETERMINA

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CONTRATTI PUBBLICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'art. 1, co. 1, ultimo periodo;

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, e in particolare gli artt. 2, 52, 53 e 54;

VISTI il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 102, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e in particolare l'art. 6;

VISTO il decreto del Ministro della cultura 3 febbraio 2022, n. 46, recante "Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura", in particolare l'art. 18, relativo agli istituti afferenti alla Digital Library, tra i quali l'ICAR, il quale "svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico e di formazione e divulgazione in materia di descrizione e digitalizzazione di beni archivistici" (co. 3) e, specificamente al punto e) dove recita: "cura la pubblicazione online delle risorse digitali di settore attraverso Archivio Digitale e portali tematici dedicati;"

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", e in particolare, ai fini che qui interessano, gli artt. 14 e 24;

VISTO il Decreto del Dirigente delegato dell'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library del 16 maggio 2024, n. 7, con registrazione n. 221 del 21 giugno 2024 della Corte dei Conti, di



conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Istituto Centrale per gli Archivi alla dott.ssa Chiara Veninata;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L. 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia", in particolare l'art. 3, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il *Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 luglio 2024;*

DETERMINA

Di adottare l'annesso Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione nell'affidamento diretto dei contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Il Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di repertoriazione e viene pubblicato sul sito dell'Istituto, alla sezione Amministrazione Trasparente.

Roma, 30 agosto 2024

IL DIRETTORE

Dott.ssa Chiara Veninata

Firmato digitalmente



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CONTRATTI PUBBLICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36.

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento guida l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure di affidamento diretto di forniture, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Il principio di rotazione deve essere applicato al fine di favorire la distribuzione delle opportunità di aggiudicazione e l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese alle commesse pubbliche.

Resta fermo, comunque, l'impegno per la stazione appaltante di adottare, in ogni procedura, criteri selettivi complessivamente improntati al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, evitando duplicazioni di funzioni e perseguendo l'obiettivo del miglioramento dei servizi e, ove possibile, il risparmio di spesa e dei costi di gestione attraverso economie di scala.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica alle procedure di affidamento diretto indette dall'Istituto Centrale per gli Archivi, ai sensi dell'art. 50, c.1 lettere a) e b).

Nell'individuare gli operatori economici per l'affidamento di forniture di beni, di servizi e di lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2023, il Responsabile del procedimento applica il principio di rotazione secondo le modalità specificate di seguito. Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, qualora gli affidamenti abbiano come oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi (individuati fra quelli del vocabolario CPV, adottato dal Regolamento (CE) 213/2008 consultabile al link https://ted.europa.eu/it/simap/cpv), oltre che con riferimento ad appalti rientranti per importo nella stessa delle fasce di valore economico di cui al presente regolamento.

Dall'applicazione del principio di rotazione deriva il divieto di:

- arbitrario frazionamento dell'importo di un appalto unitario;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del valore stimato di appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;



- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, a operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento;
- stipula con l'affidatario uscente nell'assegnazione del contratto successivo;
- stipula con operatore economico che sia collegato al contraente uscente in virtù di vincoli societari e/o familiari che facciano presumere la riconducibilità dei due soggetti ad un unico centro decisionale.

Il principio si applica in via obbligatoria solo nelle procedure negoziate e nei casi di affidamento diretto, come evidenziato dalla collocazione sistematica dell'art 49 nel D.lgs n. 36/2023.

In caso di procedura di consultazione informale il principio di rotazione si applica al solo soggetto risultato affidatario stabilendo per lo stesso l'impossibilità di partecipare ad altra procedura di consultazione per un periodo di un anno dall'affidamento.

Per "medesima fornitura di beni o servizi o per medesimi lavori" si intende:

- la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi rientranti nel medesimo settore merceologico o di servizi di quello precedente;
- l'esecuzione di lavori rientranti nella medesima categoria di opere generali (OG) e di opere speciali (OS) di cui all'Allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici, ponga in essere procedure effettuate senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare successivamente.

In casi eccezionali e debitamente motivati, la stazione appaltante può procedere a individuare l'operatore uscente quale affidatario diretto ovvero reinvitare lo stesso. In particolare, la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato, della riscontrata effettiva assenza di alternative, della necessità che le prestazioni possano essere fornite unicamente da un determinato operatore economico in considerazione dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. La scelta deve altresì tenere conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Art. 3 - Ripartizione degli affidamenti in fasce in base al valore economico

Con il Regolamento vengono istituite apposite fasce, suddivise per valore economico esclusa IVA, degli affidamenti diretti in modo tale da applicare la rotazione solo agli affidamenti che si situano all'interno della stessa fascia.



Affidamenti di Lavori – Fasce di importo:

- da € 0 a 4.999,99
- da € 5.000,00 a € 39.999,99
- da € 40.000,00 a € 149.999,99

Affidamento Servizi e Forniture e- Fasce di importo:

- da € 0 a 4.999,99
- da € 5.000,00 a € 19.999,99
- da € 20.000,00 a € 39.999,99
- da € 40.000,00 a € 74.999,99
- da € 75.000,00 a € 139.999,99

Art. 4 - Deroga all'obbligo di rotazione

Ai sensi dell'art.49 comma 4 del Codice, in via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni: a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato; b) effettiva assenza di alternative; c) accurata esecuzione del precedente appalto.

Ai sensi dell'art.49 comma 6 del Codice, negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito comunque derogare all'applicazione del principio di rotazione.